

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA QUOTA ASSENZE PER VALIDITA' ANNO SCOLASTICO

Riferimenti normativi di interesse:

ART 14, COMMA 7 del DPR 122/2009

" 7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".

Art. 1

Gli studenti, secondo quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

Art. 2

Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Per l'a.s. 2016/2017 il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato, per ogni classe secondo la seguente tabella:

Classi	Ore settimanali	Ore annuali	Assenze Consentite (25% totale)
Primo anno Liceo Scienze Umane	27	891	222.75
Primo anno degli altri indirizzi	29	957	239.25
Secondo anno di tutti gli indirizzi	27	891	222.75
Triennio del Liceo Classico	31	1023	255.75
Triennio degli altri indirizzi	30	990	245.50

N.B. per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica, il monte ore annuale è decurtato di n. 33 ore. art. 3

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

- entrate alla seconda ora di lezione;
- uscite in anticipo;
- assenze saltuarie per malattia
- assenze per motivi familiari
- astensione dalle lezioni (scioperi, manifestazioni, occupazioni) ;
- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate; □ non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.

art. 4

Non sono computate come ore di assenza:



- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe, Assemblee Istituto,
- Assemblee di classe, presenze nei lavori della Consulta giovanile provinciale, ecc.) ;
- partecipazione ad attività di orientamento universitario (classi V) con certificato di presenza;
- partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi (es.: certificazione di lingua \square straniera);
- impegni sportivi a livello agonistico nazionale od internazionale (alunni facenti parte di squadre di calcio, pallacanestro, pallavolo , ecc.);
- assenza in attività didattiche non curricolari/facoltative/progetti ecc.;
- frequenza del Conservatorio di musica con certificazione delle presenze;
- partecipazione alle attività di alternanza scuola lavoro.

art. 5

Sulla base di quanto disposto nell' art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, si considerano **assenze continuative** che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati:

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
- assenze continuative (da 5 giorni in su) o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del **medico curante** attestante la gravità della patologia.
- assenze continuative (5 giorni in su) dovute a gravi, imprevedibili, ed eccezionali motivi familiari, da documentare



Tali deroghe sono concesse a **condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.** Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

art. 6

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale